

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 49/22/2012**

**FATTO**

In data 02.04.2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cantù notificava, alla sig.ra Pi. Cu., al Sig. An. Ga. ed alla GRC Moto Srl, separati avvisi di accertamento n° Omissis.

In data 05.11.2009 i contribuenti - ricorrenti depositavano, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Como separati ricorsi contro l'avviso di accertamento deducendo che in data 29.08.2002 la GRC MOTO di Ga. An. & C. s.a.s. ha concesso in affitto l'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione, assemblaggio e vendita di minimoto alla società POKET BIKE RACING Sri con sede in Bellaria per il periodo dal 01.09.2002 al 31.12.2004, con rinnovo tacito per i successivi tre anni, salvo disdetta da inviarsi 6 mesi prima della scadenza.

Con raccomandata del 10.09.2002 le parti comunicarono all'Agenzia delle Entrate di Cantù ed a quella di Rimini 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma IV, del DPR 633/1972, che, in virtù della stipula del contratto di affitto di azienda, lo status di esportatore abituale detenuto dal locatore GRC MOTO passava a tutti gli effetti al conduttore POCKET BIKE RACING con decorrenza 01.09.2002.

In forza della stipula di tale contratto la POCKET BIKE ha esercitato l'attività di costruzione, assemblaggio e vendita di minimoto acquistando beni senza addebito di Iva e costituendo, a sua volta, lo status di esportatore per le vendite effettuate nei confronti dei clienti residenti nei Paesi aderenti all'Unione Europea ed extra Unione Europea.

Con scrittura privata autenticata del 17.12.2003 le parti risolsero anticipatamente il contratto di affitto rispetto alla scadenza pattuita del 31.12.2004.

Pertanto, con decorrenza 01.01.2004 la GRC MOTO ha riacquisito il possesso e la gestione dell'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione, assemblaggio e vendita di mini moto.

Con raccomandata del 09.01.2004 le parti comunicarono all'Agenzia delle Entrate di Cantù e a quella di Rimini 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma IV, del DPR 633/1972, che, in virtù della risoluzione del contratto di affitto di azienda, lo status di esportatore abituale detenuto dal conduttore POCKET BIKE RACING per l'anno 2003 tornava a tutti gli effetti al locatore GRC MOTO con decorrenza 01.01.2004. Conseguentemente quest'ultima nell'anno 2004 ha utilizzato il "plafond" costituito dalla POCKET BIKE nell'anno 2003, acquistando beni senza applicazione dell'Iva per un importo complessivo pari a € 720.815,98.

In data 13.05.2005 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cantù emetteva processo verbale di constatazione con il quale rilevava la mancanza del presupposto per l'emissione delle lettere di intento poiché nel contratto di affitto di azienda non era stato espressamente indicato il trasferimento dello status di esportatore abituale poiché la norma richiede due condizioni tra loro non alternative bensì congiunte e conseguentemente l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'imposta per l'imponibile di € 720.815,98 in violazione dell'art. 8, comma IV, del DPR 633/1972. Preso atto del PVC, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cantù emetteva avviso di accertamento per il pagamento della maggiore imposta dovuta sugli acquisti effettuati nell'anno 2004 senza applicazione di Iva, ammontante a € 144.163,20, ed irrogando una sanzione pecuniaria di € 180.203,75

I ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento o dichiararsi nullo l'avviso di accertamento impugnato con la condanna dell'ufficio alle spese di lite. In data 04.12.2009 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Como, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Como depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con varie argomentazioni in fatto ed in diritto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

In data 05.03.2010 i ricorrenti depositavano, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Como memorie per sospensione esecuzione. In data 19.05.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Como Sezione 4°, con sentenza 48104/10 depositata in segreteria il 23.06.2010 accoglieva i ricorsi riuniti. In data 01.03.2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano censurando la sentenza dei giudici di primo grado, concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata con l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.

In data 04.04.2011 i contribuenti depositavano controdeduzioni presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con la richiesta di dichiararsi inammissibile l'appello dell'ufficio e la conferma della sentenza appellata recante la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

In data 01.03.2012 i contribuenti depositavano memorie presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica dei 22.03.2012, sentito il Relatore ed il difensore dell'Ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott.ssa Stefania Brambilla, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata, per il contribuente è comparso il Dott. GianLuigi Brambilla il quale chiede la conferma della sentenza appellata.

Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con i motivi d'appello l'Ufficio ha censurato l'oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'appello proposto.

Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che la GRC MOTO ha affittato l'intera azienda di sua proprietà e che non aver trasferito i crediti e debiti non costituisce alcuna violazione ai principi previsti per il trasferimento del plafond.

Tra la GRC MOTO e la POCKET BIKE non vi è stato un doppio utilizzo dell'istituto dell'esportatore abituale, in quanto all'atto del trasferimento dell'azienda, la prima non ha più utilizzato il plafond avendolo passato alla seconda.

Pur nella mancata previsione contrattuale esplicita del trasferimento dello status di esportatore abituale, la GRC MOTO ha trasferito alla POCKET BIKE il suo plafond e lo hanno comunicato alle Agenzie delle Entrate.

L'intenzione di trasferire il plafond la si rinviene dai "comportamenti concludenti" tenuti dalle parti che hanno comunicato alle rispettive Agenzie delle Entrate locali il citato trasferimento.

L'eventuale disconoscimento della possibilità di utilizzare il plafond maturato dalla POCKET BIKE, in virtù di un contratto di affitto poi risolto, fa emergere un credito Iva

da parte della GRC MOTO derivante dall'ammontare degli acquisti non imponibili ex art. 8, lett. C), DPR 633/1972 che i ricorrenti avrebbero maturato, avendo venduto all'estero nell'anno 2004 per una percentuale superiore al 25% del totale delle vendite ex art. 30, comma 1°, lett. B) DPR 633/1972. Infatti gli acquisti effettuati senza il pagamento dell'iva, effettuati ai sensi della lett. C) dell'art. 8 del DPR 633/1972, sarebbero stati oggetto di rimborso, in previsione dell'art. 30, comma 1°, lett. B) DPR 633/1972, qualora la GRC MOTO avesse operato senza plafond.

Ne conseguirebbe che in caso di pagamento dell'imposta accertata spetterebbe alla GRC MOTO un credito Iva sugli acquisti effettuati nell'anno 2004.

In conclusione, il Collegio non ritiene, meritevole di accoglimento l'appello dell'Ufficio condividendo integralmente la decisione di primo grado

**P.Q.M.**

1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

2) Condanna l'ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della contribuente in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre oneri di legge.